



COMUNE DI GAETA
(Provincia di Latina)

* * * * *

REGOLAMENTO

per la disciplina della Tassa Rifiuti
“TARI”

* * * * *

DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - INDICE		
Art. 1	<i>Oggetto</i>	3
Art. 2	<i>Presupposto per l'applicazione del tributo</i>	3
Art. 3	<i>Soggetto attivo</i>	3
Art. 4	<i>Soggetti passivi</i>	4
Art. 5	<i>Base imponibile</i>	4
Art. 6	<i>Obbligazione tributaria</i>	5
Art. 7	<i>Determinazione della tariffa di riferimento</i>	5
Art. 8	<i>Occupanti utenze domestiche</i>	6
Art. 9	<i>Categorie utenze non domestiche</i>	6
Art. 10	<i>Esclusioni</i>	7
Art. 11	<i>Scuole statali</i>	7
Art. 12	<i>Riduzioni per le utenze domestiche</i>	7
Art. 13	<i>Riduzioni per le utenze non domestiche</i>	9
Art. 14	<i>Rifiuti urbani avviati al riciclo in modo autonomo</i>	11
Art. 14bis	<i>Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico</i>	12
Art. 15	<i>Cumulo riduzioni</i>	13
Art. 16	<i>Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti</i>	13
Art. 17	<i>Piano finanziario</i>	13
Art. 18	<i>Tributo giornaliero</i>	14
Art. 19	<i>Tributo provinciale</i>	14
Art. 20	<i>Versamento del tributo</i>	15
Art. 21	<i>Dichiarazione Tari</i>	15
Art. 22	<i>Dichiarazione per agevolazioni ed esenzioni</i>	16
Art. 23	<i>Funzionario Responsabile</i>	16
Art. 24	<i>Accertamento</i>	17
Art. 25	<i>Riscossione</i>	17
Art. 26	<i>Rateazione avvisi di accertamento esecutivi</i>	18
Art. 27	<i>Somme di modesto ammontare</i>	19
Art. 28	<i>Sanzioni ed interessi</i>	19
Art. 29	<i>Rimborsi</i>	19
Art. 30	<i>Trattamento dati personali</i>	20
Art. 31	<i>Entrata in vigore</i>	20

ART. 1 – OGGETTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n°446, disciplina la Tassa Rifiuti (TARI), diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione rifiuti a decorrere dal 01/01/2014, in attuazione dell'art. 1, commi dal 641 al 668 e commi dal 682 al 705 della Legge n. 147 del 27/12/2013 e ss.mm.ii. e delle disposizioni contenute nelle deliberazioni n.443/Rif/R, n.444/Rif/R e n.15/2022/Rif/R emanate dall'Autorità di Regolazione per l'Energia, reti e Ambiente(ARERA).
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

ART. 2 – PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si intendono per:
 - a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi, sia lo specchio acqueo oggetto di concessione demaniale per l'attività di ormeggio o comunque oggetto di autorizzazione all'ormeggio, al netto delle aree di manovra;
 - c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo:
 - a) le aree scoperte (ad eccezione di quelle operative) pertinenziali o accessorie a locali tassabili, sia quelle dei privati, sia quelle delle attività economiche, quali posti auto scoperti, cortili, giardini, balconi e terrazze scoperte;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
4. Per le utenze domestiche la presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è costituita altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

ART. 3 – SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune di Gaeta sul cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della

prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

ART. 4 – SOGGETTI PASSIVI

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, come individuati all'art.2.
2. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al comma 1 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
3. In caso di utilizzo temporaneo di durata non superiore a sei mesi da parte di soggetto non titolare di diritto reale, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
5. Nel caso di specchi acquei adibiti all'ormeggio per lo svolgimento di attività professionali, sia attività di pesca che di diporto e servizi, il soggetto passivo è rappresentato dal concessionario o, in mancanza di concessione, dal soggetto autorizzato all'ormeggio.

ART. 5 - BASE IMPONIBILE

1. Fino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.
3. Solo ai fini accertativi, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998,n°138.
4. Attuate le disposizioni di cui al comma 1, il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000,n°212.
5. Non è assoggettabile al tributo la superficie dei locali con altezza inferiore ad 1,50 metri.

6. La superficie imponibile degli specchi acquei è costituita dalla superficie indicata nella concessione demaniale o dalla superficie occupata dal natante in caso di autorizzazione all'ormeggio, in ogni caso al netto degli spazi di manovra e di transito.

ART. 6 – OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dalla data di inizio del possesso, occupazione o detenzione dei locali e delle aree assoggettabili a tributo, da parte del soggetto passivo che è tenuto a presentare apposita dichiarazione all'ente entro i termini indicati al successivo articolo 21 del presente regolamento.
2. L'obbligazione tributaria termina alla data di cessazione del possesso, dell'occupazione o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili a tributo, debitamente dichiarata dal soggetto passivo entro i termini di cui al successivo articolo 21 del presente regolamento.

ART. 7 – DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DI RIFERIMENTO

1. Le tariffe della Tari sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario di cui al successivo articolo 17. Ai sensi dell'art.1, comma 169, della L.296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
2. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art.1, comma 169 della L. 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art.193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.
3. Le tariffe sono commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n°158.
4. Le tariffe di riferimento sono composte da una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e dei costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti.
5. Le tariffe sono determinate ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003 n°36, relativi alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di discarica.
6. Per la determinazione dei costi si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n.443/2019 dell'Autorità per la Regolazione, Reti e Ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni.
7. Le tariffe di riferimento sono articolate in due fasce di utenza, domestica e non domestica, e applicate ai soggetti passivi sulla base dell'inserimento di questi ultimi all'interno della fascia corrispondente. L'Amministrazione Comunale individua la ripartizione dei costi del servizio per ogni fascia d'utenza, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di cui ai commi precedenti.

8. All'interno di ogni fascia di utenza, determinata ai sensi del comma precedente, l'Amministrazione Comunale stabilisce le tariffe di riferimento per ogni categoria, così come disciplinato dagli allegati 1 e 2 del D.P.R. 158/1999, quindi mediante l'applicazione dei coefficienti ivi previsti.

ART. 8 – OCCUPANTI UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica e regolarmente intestatarie della tassa a seguito di dichiarazione di parte o di accertamento d'ufficio, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune e per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente con apposita autocertificazione o, in mancanza, quello di 3 unità. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza.
4. Per le utenze domestiche a disposizione di soggetti residenti nel Comune di Gaeta si assume come numero degli occupanti quello del nucleo familiare risultante in anagrafe.
5. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante in anagrafe al primo gennaio dell'anno di riferimento.
6. Per le nuove iscrizioni il nucleo familiare del soggetto passivo TARI è quello risultante in anagrafe al momento dell'inizio della occupazione o detenzione indicato nella dichiarazione. In caso di trasferimento di domicilio, il contribuente deve provvedere alle variazioni anagrafiche entro sessanta (60) giorni dall'attivazione dell'utenza: in caso contrario verrà applicato il nucleo familiare preesistente al primo gennaio. La rettifica dei componenti del nucleo familiare di provenienza avverrà, in ogni caso, al primo gennaio successivo alla scissione anagrafica.
7. Nei casi di attività ricettive di tipo affittacamere, Bed & Breakfast, case e appartamenti per vacanze ecc., ai fini della determinazione della tariffa si considera un numero di occupanti pari alla somma dei soggetti anagraficamente residenti nell'immobile ed il numero massimo di posti letto autorizzato.

ART. 9 – CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le attività non comprese in una specifica categoria (D.P.R. 158/1999) sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

ART. 10 – ESCLUSIONI

1. Sono escluse dalla tassazione:
 - le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - i locali e le aree non suscettibili di produrre rifiuti;
 - le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di fine lavori;
 - le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - gli specchi acquei adibiti al solo transito di natanti o a spazi di manovra.
2. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

ART. 11 - SCUOLE STATALI

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33/bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n°248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008 n°31.

ART. 12 – RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 6% della tariffa. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore.
2. Ai soggetti passivi che provvedono al conferimento presso l'isola ecologica dei rifiuti differenziati è applicata una riduzione della tariffa nella misura di 10,00 euro ogni 100 Kg di rifiuti ponderati conferiti nell'anno solare e comunque entro il limite di riduzione del 15% della tariffa.

I coefficienti per il calcolo delle quantità delle varie tipologie di materiali sono così definiti:

RIFIUTO	COEFFICIENTE DI PONDERAZIONE
----------------	---

CARTA E CARTONE	1,0
IMBALLAGGI IN VETRO	0,5
IMBALLAGGI IN PLASTICA	1,0
INGOMBRANTI NON FERROSI (<i>divani, tavoli, poltrone, sedie, persiane, ecc.</i>)	0,1
INGOMBRANTI FERROSI (<i>con l'esclusione di beni durevoli</i> <i>tipo: televisori, computer, frigoriferi, congelatori, ecc.</i>)	0,4
LEGNO E SFALCI VEGETALI (mc. 1)	0,2
RUP (pile, farmaci, batterie, oli vegetali, ecc.)	1,0

La riduzione da assegnare è determinata moltiplicando la quantità totale di rifiuto differenziato conferito per i rispettivi coefficienti di ponderazione riportati in tabella e sommando le quantità ponderate così ottenute. Le quantità conferite, in difetto o in eccesso, rispetto ai valori di soglia indicati verranno computati per la successiva assegnazione della riduzione.

I rifiuti differenziati devono essere conferiti presso le stazioni ecologiche, avendo cura di separarli preventivamente per tipologia. I contribuenti dovranno esibire all'atto del conferimento: tessera sanitaria ed avviso di pagamento TARI. I componenti dello stesso nucleo familiare potranno utilizzare la tessera sanitaria personale, e i conferimenti (quantità ponderate) saranno sommati a quelli dell'intestatario della TARI.

La riduzione sarà portata in detrazione dalla tassa dovuta per l'esercizio successivo o, in caso di cessazione dell'utenza, sarà disposto il rimborso all'utente.

3. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) abitazioni con nuclei familiari residenti nel comune, con presenza di tre o più figli di età inferiore ai 26 anni, come emergente dalle risultanze anagrafiche: riduzione dell'importo di Euro 50,00 per figlio;
 - b) abitazioni con nuclei familiari residenti nel comune, con presenza di tre o più figli, come emergente dalle risultanze anagrafiche, solo nel caso in cui i figli di età pari o superiore ai 26 anni siano disoccupati alla data del 1° gennaio dell'anno d'imposta di riferimento ed il cui nucleo familiare di appartenenza abbia un ISEE non superiore a 10.000,00 (diecimila/00) euro annui. La riduzione dell'importo di Euro 50,00 per figlio verrà concessa a specifica richiesta, mediante presentazione di apposita istanza con allegato il relativo Modello ISEE ed attestazione da parte del Centro per l'Impiego dello stato di disoccupazione;
 - c) ai soggetti la cui unica fonte di reddito del nucleo familiare di appartenenza è costituita esclusivamente da assegno sociale spetta una riduzione pari al 30 per cento, non cumulabile con altre previste nel presente regolamento. Le riduzioni verranno concesse a specifica richiesta, mediante presentazione di autocertificazione indicante che l'unico reddito posseduto è quello derivante dall'assegno sociale;
 - d) ai soggetti passivi appartenenti ad un nucleo familiare con ISEE non superiore a 3.000,00 (tremila/00) euro annui spetta una riduzione pari al 50 per cento, non cumulabile con altre previste nel presente regolamento. Le riduzioni verranno concesse a specifica richiesta, mediante presentazione di apposita istanza con allegato il relativo Modello ISEE;
 - e) ai soggetti passivi appartenenti ad un nucleo familiare con ISEE compreso tra 3.000,01 (tremila/01) euro annui e 6.000,00 (seimila/00) euro annui spetta una riduzione pari al 20 per cento, non cumulabile con altre previste nel presente regolamento. Le riduzioni verranno concesse a specifica richiesta, mediante presentazione di apposita istanza con allegato il relativo Modello ISEE;

- f) Ai sensi dell'art. 1, comma 48, della Legge 30/12/2020, n. 178, è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.
4. Le riduzioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, in base a quanto stabilito nel successivo art. 22 del presente regolamento. La riduzione di cui alla lettera a) del comma precedente si applica anche in mancanza di specifica dichiarazione.
 5. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
 6. Il comma 2 dell'art.57 bis del D.L.124/2019 convertito in L.157/2019, ha stabilito condizioni tariffarie agevolate per gli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate. Gli utenti beneficiari sono individuati in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato. L'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) definisce, con propri provvedimenti le modalità attuative, tenuto conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento, sulla base dei principi e dei criteri individuati con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
 7. Per l'anno 2021 e successivi si conferma l'applicazione delle riduzioni per utenze domestiche di cui al comma 3 lettere b), c), d) ed e) del presente articolo, rinviando l'applicazione del bonus sociale rifiuti di cui al DL 124/2019, a data successiva alla determinazione dell'Autorità di regolazione per energia, reti ed ambiente che provvederà a definirne le modalità attuative sulla base dei principi fissati da apposito DPCM.

ART. 13 - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Ai soggetti passivi che provvedono al conferimento presso l'isola ecologica dei rifiuti differenziati è applicata una riduzione della tariffa nella misura di Euro 25,00 ogni 500 Kg di rifiuti differenziati ponderati conferiti nell'anno solare e comunque entro il limite di riduzione del 10% della tariffa.

I coefficienti per il calcolo delle quantità delle varie tipologie di materiali sono così definiti:

RIFIUTO	COEFFICIENTE DI PONDERAZIONE
CARTA E CARTONE	1,0
IMBALLAGGI IN VETRO	0,5
IMBALLAGGI IN PLASTICA	1,0
INGOMBRANTI NON FERROSI <i>(divani, tavoli, poltrone, sedie, persiane, ecc.)</i>	0,1
INGOMBRANTI FERROSI <i>(con l'esclusione di beni durevoli tipo: televisori, computer, frigoriferi, congelatori, ecc.)</i>	0,4

LEGNO E SFALCI VEGETALI (mc. 1)	0,2
RUP (pile, farmaci, batterie, oli vegetali, ecc.)	1,0

La riduzione da assegnare è determinata moltiplicando la quantità totale di rifiuto differenziato conferito per i rispettivi coefficienti di ponderazione riportati in tabella e sommando le quantità ponderate così ottenute. Le quantità conferite, in difetto o in eccesso, rispetto ai valori di soglia indicati verranno computati per la successiva assegnazione della riduzione.

I rifiuti differenziati devono essere conferiti presso le stazioni ecologiche, avendo cura di separarli preventivamente per tipologia. I contribuenti dovranno esibire all'atto del conferimento: tessera sanitaria ed avviso di pagamento TARI. I componenti dello stesso nucleo familiare potranno utilizzare la tessera sanitaria personale, e i conferimenti (quantità ponderate) saranno sommati a quelli dell'intestatario della TARI. La riduzione sarà portata in detrazione dalla tassa dovuta per l'esercizio successivo o, in caso di cessazione dell'utenza, sarà disposto il rimborso all'utente.

2. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 20%, ai seguenti soggetti passivi:
 - a) le O.N.L.U.S. regolarmente iscritte nell'albo regionale;
 - b) i detentori di locali adibiti al culto (riconosciuti dal Ministero degli Interni).

2 bis a) Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Sono altresì rifiuti speciali i rifiuti prodotti dalle attività connesse a quelle agricole di cui all'art. 2135 del codice civile. Nel caso delle attività di produzione industriale, sono di norma soggetti al tributo i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini di cui al successivo comma 4.

Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta una percentuale di abbattimento della superficie del 20%.

Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via continuativa e nettamente prevalente, come sopra specificato, rifiuti speciali. In tal caso, oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuti speciali, la detassazione spetta anche ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttivo ovvero di prodotti finiti derivanti dal processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non impiegati nel processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui i magazzini sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo.

Al fine di ottenere la detassazione della superficie in cui si producono in via continuativa e nettamente prevalente rifiuti speciali, il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione del tributo, entro il termine fissato dal presente regolamento, nella quale sono individuate le predette aree, anche nel caso di applicazione della percentuali di abbattimento del 20%. In allegato alla dichiarazione il contribuente deve fornire idonea documentazione atta a comprovare la predetta produzione di rifiuti speciali in via

continuativa e nettamente prevalente nonché il relativo smaltimento o recupero a propria cura tramite operatori abilitati, producendo:

- attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero;
- copia dell'autorizzazione ai sensi di legge dell'impianto di recupero.

La dichiarazione iniziale ha effetto anche per gli anni successivi, purché ne sussistano le condizioni. A tal fine ed a pena di inammissibilità del diritto all'agevolazione, all'inizio di ogni anno ed entro il termine del 20 gennaio il soggetto passivo è tenuto a trasmettere copia dei formulari di trasporto, copia del registro di carico e scarico relativi all'attività di smaltimento dei rifiuti speciali effettuata nell'anno precedente, copia MUD.

Nel caso dei magazzini di cui sopra, dovrà essere adeguatamente documentato che gli stessi sono funzionalmente ed esclusivamente collegati al reparto produttivo di rifiuti speciali e che i medesimi accolgono solo materie prime e merci utilizzate nel processo produttivo.

Fermo restando l'obbligo dichiarativo, la documentazione richiesta nel presente comma non è necessaria nel caso si tratti di attività industriali, relativamente ai reparti di lavorazione, nonché di attività agricole e connesse, come definite dall'art. 2135 c.c.

3. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30%, ai concessionari degli stabilimenti balneari e dei locali ad essi funzionali, a condizione che si siano dotati dei seguenti servizi per l'utenza:
 - a. portale internet con informazioni sia turistiche che sui servizi offerti dalla struttura, con traduzione in almeno quattro lingue straniere (inglese, francese, tedesco e spagnolo);
 - b. wi-fi free per i clienti;
 - c. prenotazione dei servizi offerti dalla struttura via internet e anche via email e sms;
 - d. defibrillatore cardiaco.

Per usufruire della riduzione della tariffa per l'esercizio in corso, i concessionari dovranno dotarsi di tutti i servizi sopra indicati entro il 30 aprile

4. Le riduzioni di cui ai commi precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, in base a quanto stabilito nel successivo articolo 22 del presente regolamento e cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
5. Alla tariffa dovuta dalle attività agricole e florovivaistiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose, si applica una riduzione del 6%. La riduzione è subordinata alla presentazione entro il 31/12 dell'anno precedente, di apposita istanza attestante di aver avviato il compostaggio in modo continuativo nell'anno di riferimento, corredata dalla documentazione attestante il possesso delle attrezzature per il compostaggio e la loro installazione. La riduzione di cui al presente comma si applica dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni e cessa di operare alla data in cui vengono meno le medesime condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione o a seguito di controlli.

Art. 14 - RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO

1. Ai sensi del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi.

2. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
3. La riduzione di cui al comma 1 è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviata al riciclo, come risultante da apposita attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato il riciclo o altra idonea documentazione da presentarsi al Comune entro il termine del 20 gennaio dell'anno successivo, e la quantità di rifiuti producibili dall'utente, determinata applicando alla superficie in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo i coefficienti (Kd) previsti dal Comune per la specifica attività, sulla base della tabella allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Tenuto conto che l'utente non domestico si avvale comunque del gestore pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, al fine di concorrere ai costi variabili del servizio, la riduzione di cui al presente articolo non può superare il 100% della quota variabile.
4. La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo.
5. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine di cui al comma 3 comporta la perdita del diritto alla riduzione.

ART. 14 bis - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 2 anni. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine previa valutazione del gestore del servizio.
Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 20 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.
3. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti). Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 2 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti.
Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali. L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno 2 anni.
4. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al

medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio.

ART. 15 - CUMULO DI RIDUZIONI

1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, il contribuente può fruire di una sola di esse, coincidente con quella più favorevole tra quelle applicabili.

ART.16 – COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n.36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 363/2021 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle sue successive modifiche ed integrazioni.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

ART. 17 – PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR-2 di cui alla delibera n. 363/2021 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA), e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante e predisposta dal dirigente del servizio rifiuti, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione predisposta dal dirigente del servizio rifiuti che illustra sia i criteri di corri-

spondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti.

4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
6. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

ART. 18 – TRIBUTO GIORNALIERO

- a) Ai sensi delle disposizioni contenute all'articolo 1, dal comma 837 al comma 847, della L. 160/2019, dal 1 gennaio 2021 il canone unico per i mercati sostituisce i prelievi sui rifiuti di cui all'art. 1, commi 639, 667 e 668, L. 147/2013, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di banchi di mercato.
- b) Per tutte le altre fattispecie di occupazione temporanea di suolo pubblico continua ad applicarsi quanto stabilito dall'art. 1, comma 662, L. 147/2013.
- c) Per le fattispecie di cui al comma 2, il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 50%. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
- d) Per le fattispecie di cui al comma 2 l'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo.
- e) L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello oggetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate. Le suddette concessioni non possono essere rilasciate se il contribuente non dimostri di aver provveduto al pagamento del tributo.
- f) Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

ART. 19 – TRIBUTO PROVINCIALE

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n°504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale del 5% salvo diversa deliberazione della Provincia.

ART. 20 – VERSAMENTO DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

ART. 21 – DICHIARAZIONE TARI

1. I soggetti passivi del tributo devono presentare la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso, dell'occupazione o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili a tributo o in relazione al giorno in cui sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione del tributo. Se i soggetti suddetti non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, possessori o detentori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha efficacia anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui conseguua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il termine stabilito al comma precedente.
3. La dichiarazione di cessazione deve essere presentata entro novanta (90) giorni dal termine dell'occupazione o detenzione dei locali o delle aree.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nei termini di cui al comma precedente, il tributo non è dovuto per le annualità successive a quella di presentazione della dichiarazione, se il contribuente dimostri di non aver continuato l'occupazione, l'utilizzazione o la detenzione dei locali e delle aree, ovvero se l'obbligazione tributaria sia stata assolta dal subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio. In ogni caso le disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti delle disposizioni normative vigenti in materia di rimborsi ed accertamenti.
5. La dichiarazione, originaria o di variazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a) Per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza come da nucleo anagrafico del comune di residenza;
 - c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree ;
 - d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione;
 - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
6. La dichiarazione, originaria o di variazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree, e, nel caso di specchi acquei, del numero della concessione demaniale o dell'autorizzazione all'ormeggio;
- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione;
- e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

7. La denuncia di cessazione deve contenere:

- a) i dati identificativi dell'intestatario,
- b) la data ed il motivo della cessazione,
- c) i dati identificativi del subentrante ovvero del proprietario dell'immobile.

8. La dichiarazione deve essere consegnata ai servizi di ricezione interna degli atti a mano o inviata a mezzo posta o tramite posta elettronica o PEC.

9. La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o Pec la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale, allegando copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

ART. 22 – DICHIARAZIONE PER AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

1. Ai fini dell'applicazione di riduzioni od esenzioni, che non risultino da precedenti denunce già presentate all'ufficio tributi, i contribuenti, in relazione alle casistiche individuate dal presente regolamento, sono tenuti a presentare apposita dichiarazione con la quale autocertifichino la sussistenza dei requisiti necessari ed alla quale deve essere allegata la documentazione comprovante quanto dichiarato.
2. L'attestazione deve essere presentata entro il termine del 20 gennaio dell'anno successivo alla data di insorgenza dei requisiti richiesti per beneficiare del trattamento agevolato. La riduzione, a valere sulla tariffa dell'anno di insorgenza del requisito, sarà portata in detrazione dalla tassa dovuta per l'esercizio successivo o, in caso di cessazione dell'utenza, sarà disposto il rimborso all'utente.
3. Qualora vengano meno i requisiti per usufruire delle agevolazioni, i soggetti passivi devono trasmettere apposita attestazione con le stesse modalità ed entro gli stessi termini di presentazione di cui ai commi 1 e 2.

ART. 23 – FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art.1 comma 692 della L.147/2013, la Giunta Comunale su proposta del Sindaco designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

ART.24 - ACCERTAMENTO

1. Le attività di accertamento dell'imposta, inerenti l'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione, effettuate nei termini previsti dalla normativa vigente, sono svolte dal Comune di Gaeta.
2. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n°138.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti. Il Comune può altresì inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; inoltre, l'Ente può richiedere, agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.
4. Nei casi in cui dalle verifiche effettuate emergano violazioni al presente regolamento in ordine ai tempi e alle modalità di effettuazione dei versamenti o di presentazione delle dichiarazioni e attestazioni, il Comune provvederà all'emissione e alla notifica di appositi avvisi di accertamento esecutivi, a norma dei commi 161 e 162 dell'art.1 della L.296/2006 e del comma 792 e seguenti della L.160/2019, comprensivi del tributo (o maggior tributo) dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni, delle spese e degli oneri di riscossione.
5. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

ART. 25 – RISCOSSIONE

1. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico.
2. Il versamento della tassa è effettuato direttamente al comune mediante modello di pagamento unificato (Modello F24) di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n°241, ovvero mediante servizio elettronico di pagamento PagoPA.
3. Il versamento degli importi dovuti è effettuato in quattro rate bimestrali aventi scadenza 31/05, 31/07, 30/09 e 02/12. I versamenti delle prime 3 rate sono effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. Il versamento dell'ultima rata è effettuato sulla base degli atti

pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato.

La data del 02/12 costituisce altresì il termine di scadenza del versamento per l'anno di riferimento.

4. Viene demandata alla Giunta Comunale, la facoltà di modificare il numero e le scadenze dei versamenti sopraindicati.

ART. 26 – RATEAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI

1. In caso di temporanea ed obiettiva difficoltà economica e/o finanziaria il debitore al quale sia stato notificato avviso di accertamento esecutivo può richiedere la rateazione del proprio debito tributario.
2. Le persone fisiche e le ditte individuali con regimi fiscali semplificati devono allegare all'istanza di rateazione:
 - a) una certificazione ISEE in corso di validità alla data della domanda. L'ISEE deve riportare il reddito complessivo del nucleo familiare dell'istante, risultante dall'ultima dichiarazione/certificazione prodotta ai fini Irpef;
 - b) altri redditi non rilevanti ai fini ISEE, percepiti dai componenti del nucleo familiare.

La rateazione viene concessa, nell'ipotesi di assenza di altri redditi percepiti e per valori ISEE inferiori a 10.000,00 euro.

3. Le persone giuridiche e le ditte individuali in regime di contabilità ordinaria, devono indicare nella richiesta di rateazione, il valore dell'indice di liquidità dell'azienda e allegare alla richiesta copia dell'ultimo bilancio approvato e depositato.

Un valore dell'indice di liquidità (*Liquidità differita + Liquidità corrente*) / *Passivo corrente*) minore di 1, consente l'accesso al beneficio della rateazione.

4. Le rate sono calcolate sull'importo totale degli avvisi, al lordo degli interessi e degli oneri di riscossione, secondo un piano di ammortamento che prevede un massimo di 36 rate ed un importo minimo di 100,00€.

La ripartizione delle somme accertate viene concessa secondo il seguente piano:

a) fino a 100,00 €	nessuna rateizzazione
b) da 101,00 € a 500,00 €	3 rate
c) da 501,00 € a 1.000,00 €	6 rate
d) da 1.001,00 € a 2.000,00 €	12 rate
e) da 2.000,00 € a 4.000,00 €	18 rate
f) da 4.001,00 € a 6.000,00 €	24 rate
g) oltre 6.001,00 €	36 rate

5. L'importo della prima rata deve essere versato entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le successive rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese successivo al pagamento della prima rata. In caso di acquiescenza all'accertamento la prima rata deve essere corrisposta entro il termine di presentazione del ricorso. Su tale rata non

sono applicati interessi moratori.

6. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, comporta la decadenza dal beneficio, se non interviene il pagamento entro 30 giorni dall'invio di uno specifico sollecito. In caso di decadenza, il debito non può essere più rateizzato e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.
7. In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore, la dilazione concessa può essere prorogata per una sola volta, per un ulteriore periodo e fino ad un massimo di trentasei rate mensili ulteriori rispetto al piano originario.

ART. 27 – SOMME DI MODESTO AMMONTARE

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n°296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12 euro, comprensive di tributo provinciale, per anno d'imposta.
2. Il Comune non procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'ammontare complessivamente dovuto, comprensivo di sanzioni e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

ART. 28 – SANZIONI E INTERESSI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n°471 e ss.mm.ii.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 24, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100,00 a euro 500,00.
5. Il tasso di interesse applicato al recupero delle imposte e ai rimborsi effettuati è pari al tasso di interesse legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ART. 29 – RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede al rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori al versamento minimo stabilito all'art. 27 comma 1 del presente regolamento.
4. Ai sensi dell'art. 1, comma 167, della Legge 27 dicembre 2006 n°296, l'imposta per la quale il Comune abbia accertato il diritto al rimborso può essere compensata con gli importi dovuti per il medesimo tributo. La compensazione avviene su richiesta del soggetto passivo da prodursi contestualmente alla richiesta di rimborso o entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di rimborso e può essere utilizzata fino al periodo d'imposta successivo allo stesso: nella richiesta deve essere indicato l'importo del credito da utilizzare ed il debito tributario oggetto di compensazione.
5. Nel caso in cui il beneficiario non sia più iscritto nei ruoli Tari ovvero la somma dovuta per l'anno successivo non copra l'ammontare del rimborso, si provvederà mediante rimessa diretta.
6. Le somme di cui si richiede la compensazione non sono produttive di ulteriori interessi.

ART. 30 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del GDPR 2016/679.

ART. 31 – ENTRATA IN VIGORE

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2023.